

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, dal contratto:
 - Consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 20 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - Forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti sulla copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) Sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) Informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa del contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.
- d) Consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) Possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *online*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O,
QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste all'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice")

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Nome e Cognome: **Andrea Tobanelli** (Broker Sez. B)

(X) Rappresentante legale

(X) Responsabile dell'attività d'intermediazione

Iscritto al RUI

Sezione B Numero B000542111 Data iscrizione 17/02/2016

Dati del Broker che intermedia il contratto:

Nome Cognome/Ragione sociale	Andrea Tobanelli
Sede legale e operativa	Via Ariosto 5, 06034 Foligno (PG)
N° Iscriz. RUI/Sez. B	B000542111
Data iscrizione	17/02/2016
Sito Internet	www.frontier-assistance.com
Telefono	0742.771261
PEC	andrea.tobanelli@pec.it
e-mail	tobanelli.andrea@gmail.com

L'istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS: Via del Quirinale 21- 00187 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS: (www.ivass.it)

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a. L'intermediario agisce su incarico del cliente.

Con riferimento al pagamento dei premi:

a. I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

AVVERTENZA: Si specifica che alcune imprese di assicurazione NON HANNO concesso all'intermediario ed ai suoi collaboratori autorizzazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati per suo conto.

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito al broker non ha immediato effetto liberatorio ai sensi degli artt. 118 Codice delle Assicurazioni.

Per verificare se per il contratto di assicurazione proposto è stata concessa l'autorizzazione all'incasso, il cliente può consultare l'Allegato B.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

Viene allegata una tabella (Allegato A) nella quale sono specificati i **livelli provvigionali riconosciuti al broker** dall'Impresa di assicurazione o dall'Intermediario **con i quali lo stesso ha rapporti di affari**. Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dal contratto stesso.

Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'impresa di assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento di premio.

Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a. Andrea Tobanelli non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.

b. Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.

Con riguardo al contratto proposto:

c. Andrea Tobanelli distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza basata su un'analisi imparziale e personale. Andrea Tobanelli intrattiene accordi di collaborazione con le imprese elencate nel successivo Allegato 1.

d. La comparazione delle polizze assicurative, ove effettuata (es. assicurazioni auto, moto) avviene di norma tra i soli prodotti delle imprese con cui Andrea Tobanelli ha stipulato accordi di partnership che prevedono il riconoscimento di provvigioni in relazione a ciascun contratto stipulato; a causa di tale circostanza la comparazione generata potrebbe essere meno vantaggiosa per il consumatore rispetto ad una comparazione completa dell'intera offerta reperibile sul mercato.

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

a. L'attività di distribuzione esercitata è garantita da un contratto di Assicurazione della Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto - oltre che all'impresa - all'intermediario a mezzo posta ovvero e-mail, ai seguenti recapiti: Andrea Tobanelli, Via Ludovico Ariosto 5, 06034 Foligno (PG) – e-mail: reclami@frontier-assistance.com. In caso di esito insoddisfacente ovvero in assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni normativamente previsto dalla legge, è possibile rivolgersi a: [IVASS](http://www.ivass.it), Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it (tutte le info necessarie su: www.ivass.it). L'informativa è integrata con la procedura di presentazione reclami in caso di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L.221/2012. In caso di rapporti di libera collaborazione tra Intermediari ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. n. 179/2012 convertito in L. 212/2012, il contraente potrà presentare reclamo per iscritto all'impresa preponente dell'agente e/o del broker con cui ha rapporto diretto ai sensi dell'art.10 quaterdecies, comma 3 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 24 del 19/05/2008, secondo gli stessi riferimenti e con le modalità ivi riportate.


c. Il Contraente ha anche la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, quali:

- per le controversie inerenti al contratto ovvero relative alla stipula di polizze Vita o Danni, promuovere un **Procedimento di Mediazione**, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e convertito nella Legge n.98 del 09 agosto 2013).

- Per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a €50.000, avviare il procedimento di **Negoziazione Assistita** ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132 settembre del 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162.
- Per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a €15.000, è possibile accedere alla procedura di **Conciliazione Paritetica**. L'accesso potrà essere effettuato per il tramite di una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando apposita richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it ovvero www.ania.it
- Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FINNET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/redress/index_en.htm
- In presenza di apposita clausola contrattuale, potrà ricorrere all'**Arbitrato** disciplinato ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.

d. Gli assicurati hanno altresì la facoltà di rivolgersi al **Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione istituito presso la Consap, Via Yser 14,00198 Roma, telefono 06.857961 per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).**

Andrea Tobanelli, Broker assicurativo


Andrea Tobanelli